Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 23 luglio 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-351
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 713.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione Subit del comune di Attimis (Udine).

N. 713. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine, in data 30 ottobre 1959, integrato con prospetto di pari data e con dichiarazioni del 30 ottobre e 3 novembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione Subit del comune di Attimis (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 714.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, nelle frazioni Trelli e Chiaulis del comune di Paularo (Udine).

N. 714. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 21 dicembre 1959, integrato con prospetto di pari data e con dichiarazione del 25 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, nelle frazioni Trelli e Chiaulis del comune di Paularo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1960, n. 715.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo industriale di Rieti.

N. 715. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo industriale di Rieti viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1960, n. 716.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Sannicandro di Bari.

N. 716. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Sannicandro di Bari viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1960, n. 717.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario « San Giovanni Bosco » di Rimini.

N. 717. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario « San Giovanni Bosco » di Rimini viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1960.

Conferma del sen. on. prof. Angelo Di Rocco a presidente del Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 6 della legge 12 ottobre 1956, n. 1212;

Veduto il proprio decreto 5 maggio 1959, con il quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione il sen. on. prof. Angelo Di Rocco, nella sua qualità di Sottosegretario di Stato *pro tempore* alla pubblica istruzione, venne confermato, a decorrere dal 17 febbraio 1959 e per la durata della carica, presidente del Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi;

Veduti i propri decreti in data 25 marzo 1960, con i quali sono state accettate le dimissioni presentate dal Gabinetto presieduto dall'on. prof. Antonio Segni e sono state, altresì, accettate le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato;

Veduto il proprio decreto in data 2 aprile 1960, con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati nominati Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione l'on. prof. Angelo Di Rocco, senatore della Repubblica e l'on. Maria Badaloni, deputato al Parlamento;

Ritenuto che occorre procedere ad un nuovo decreto *ad personam* del sen. on. prof. Angelo Di Rocco a decorrere dal 2 aprile 1960 e sino a quando conserverà la carica di Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 2 aprile 1960 e sino a quando conserverà la carica di Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione nel Gabinetto presieduto dall'on. avv. Fernando Tambroni, il senatore on. prof. Angelo Di Rocco fa parte del Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi in qualità di presidente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1960

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1960
Registro n. 41, Pubblica istruzione, foglio n. 206

(4654)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1960.

Costituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unità d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235, concernente l'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unità d'Italia;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1960, n. 493, che stabilisce la composizione del Comitato predetto;

Viste le designazioni per la nomina dei membri di cui ai numeri 2, 3, 6 e 9 dell'art. 2 del citato decreto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Comitato nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unità d'Italia, è costituito come segue:

Presidente:

1) Pella on. prof. dott. Giuseppe.

Componenti:

2) Bosco on. avv. prof. Giacinto, vice presidente del Senato della Repubblica;

3) Paratore on. avv. Giuseppe, senatore della Repubblica;

4) Parri on. dott. Ferruccio, senatore della Repubblica;

5) Badini Gonfalonieri on. avv. Vittorio, deputato al Parlamento;

6) Bardanzellu on. avv. Giorgio, deputato al Parlamento;

7) Coggiola on. dott. Domenico, deputato al Parlamento;

8) Mazza prefetto Libero, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

9) Bova Scoppa ambasciatore Renato, rappresentante del Ministero degli affari esteri;

10) Saporiti prefetto Rodolfo, rappresentante del Ministero dell'interno;

11) Casalengo dott. Francesco, rappresentante del Ministero del tesoro;

12) Primieri generale Clemente, rappresentante del Ministero della difesa;

13) Dogliotti prof. dott. Achille Mario, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

14) Del Giudice dott. Luigi, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

15) Ballarini comm. Armando, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

16) Marazza on. avv. Achille, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

17) Graziano avv. Nicola, rappresentante del Ministero del turismo e spettacolo;

18) il Sindaco del comune di Roma;

19) il Sindaco del comune di Milano;

20) il Sindaco del comune di Napoli;

21) il Sindaco del comune di Torino;

22) il Sindaco del comune di Genova;

23) il Sindaco del comune di Palermo;

24) il Sindaco del comune di Firenze;

25) il Sindaco del comune di Bari;

26) il Sindaco del comune di Ancona;

27) il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Torino;

28) Peretti prof. Giuseppe, sindaco di Cagliari, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni di Italia;

29) Casati avv. Adrio, presidente dell'Amministrazione provinciale di Milano, rappresentante dell'Unione provincie d'Italia;

30) il Presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;

31) il Presidente dell'Associazione dei Comuni decorati di medaglia d'oro;

32) il Presidente dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini;

33) il Presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci;

34) il Presidente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

35) il Presidente dell'Istituto del Nastro Azzurro;

36) Rossini avv. Aldo, presidente dell'Associazione del fante, designato dal Ministero della difesa;

37) Agnelli avv. Giovanni, esperto prescelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

38) Guala ing. Filiberto, esperto prescelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

39) Savio on. prof. Emanuela, esperto prescelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

40) Soffietti comm. Giuseppe, esperto prescelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1960
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 166. — MASSIMO

(4787)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1960.

Nomina del vice presidente del Comitato nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unità d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235, concernente l'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unità d'Italia;

Visti gli articoli 2 e 7, primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1960, n. 493, che stabiliscono, rispettivamente, la composizione del Comitato nazionale e le modalità per la nomina del vice presidente del Comitato stesso;

Visto il proprio decreto 29 giugno 1960, con il quale è stato provveduto alla costituzione del Comitato predetto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. avv. Achille Marazza, componente del Comitato nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unità d'Italia, è nominato vice presidente del Comitato stesso.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1960
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 235. — MASSIMO

(4789)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1960.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unità d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235, concernente l'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unità d'Italia;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1960, n. 493, che stabilisce la composizione del Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale;

Viste le designazioni del presidente della Corte dei conti e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unità d'Italia, è costituito come segue:

Presidente effettivo:

Lamberti dott. Arturo, presidente di sezione della Corte dei conti.

Componenti effettivi:

Magnaldi dott. rag. Giovanni, ispettore generale di ragioneria nell'Amministrazione civile dell'interno;

Bisogni dott. Giovanni, ispettore generale nei ruoli della Ragioneria generale dello Stato.

Presidente supplente:

Iannotta dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti.

Componenti supplenti:

Tomassetti dott. rag. Domenico, direttore di ragioneria di 1ª classe nell'Amministrazione civile dell'interno;

Finuola dott. Luigi, consigliere di 1ª classe nei ruoli della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1960

TAMBRONI

(4788)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 1960.

Nomina del segretario generale del Comitato nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unità d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235, concernente l'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unità d'Italia;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1960, n. 493, che stabilisce le modalità per la nomina del segretario generale del predetto Ente;

Sulla proposta del presidente del Comitato nazionale;

Decreta:

L'on. dott. ing. Enzo Giacchero è nominato segretario generale del Comitato nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unità d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1960

TAMBRONI

(4790)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1960.

Delimitazione della zona portuale interna di Blevio sul lago di Como.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI
PER LE FINANZE E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore per la navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Blevio sita nella circoscrizione territoriale del comune di Blevio è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 3 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

la particella 3983 (pontile);

i moli della darsena (indicata in planimetria con la lettera *D*);

lo specchio d'acqua antistante alla particella e alla darsena suddette.

Essa è delimitata come segue:

Lato verso terra *A-B*:

dal limite verso lago delle particelle 4304 e 561;

dal limite verso lago della piazza comunale di Blevio;

dal limite verso lago delle particelle 566 e 4305;

dal limite verso lago della particella 4099;

Lato *B-C*: da un allineamento verso lago lungo m. 90 del confine tra le particelle 4098 e 4099;

Lato *A-O*: da un allineamento verso lago lungo m. 90 del confine tra le particelle 560 e 561 a partire dal limite verso lago della particella 4304;

Lato C-O: dalla congiungente gli estremi *C* e *O* degli allineamenti suddetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 13 gennaio 1960

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1960
Registro n. 79 *bilancio Trasporti, foglio n.* 157

(4652)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della valle di Livigno, sita nell'ambito del comune di Livigno (Sondrio).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 luglio 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della valle di Livigno, sita nell'ambito del comune di Livigno (Sondrio);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Livigno;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè oltre a formare dei quadri naturali di eccezionale bellezza panoramica offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il caratteristico ed ampio panorama circostante;

Decreta:

La zona della valle di Livigno, sita nel territorio del comune di Livigno (Sondrio), il cui limite è costituito da una linea spezzata che tocca i seguenti punti: Confluenza della Val Viera nello Spol - Baite di Motto (quota 2332 s. m.) - Il Motto (quota 2712 s. m.) - Confluenza valle del Saliente nel torrente Federia - Vetta Blesaccia (quota 2796 s. m.) - Cima Morteir (quota 2703 s. m.) - Monte delle Rezze (quota 2857 s. m.) - Monte Ganda (quota 2781 s. m.) - Baitel del Gras degli Agnelli (quota 2101 s. m.) - Passo della Forcola (quota 2315 s. m., seguendo il tracciato della nuova strada) - Monte Vago (quota 3057 s. m.) - Baitel di Val Nera (quota 2105 s. m.) - Monte del Buon Curato (quota 2768 s. m.) - Monte delle Mine (quota 2883 s. m.) - Monte della Neve (quota 2785 s. m.) - Monte Sponda (quota 2578 s. m.) - Passo d'Eira (quota 2208 s. m.) - Monte Crapone (quota 2429 s. m.) - Ponte delle Capre (quota 1791 s. m.) - Confluenza val Viera nello Spol (seguendo il Canal Torto), ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di eccezionale bellezza panoramica offre numerosi punti di vista

accessibili al pubblico dai quali si può godere il caratteristico ed ampio panorama circostante, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Livigno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 luglio 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

Verbale n. 2 Adunanza dell'8 luglio 1959

COMUNE DI LIVIGNO — Tutela paesistica.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Considerato:

1) che una grande parte del territorio del comune di Livigno è costituita da pendici molto dolci, degradanti tenuamente sulla larga e livellata valle dello Spol;

2) che questa zona di gradevoli declini caratterizzata da una non comune flora alpina ove le più varie specie (larici, cembri, ecc.) si alternano e sfumano le une con le altre creando meravigliosi effetti di rilievo e di colore tanto da reggere validamente il confronto con i più noti paesaggi alpini di Europa (Alta Engadina, Dolomiti, ecc.), costituisce un quadro naturale di eccezionali note paesistiche ed un punto di belvedere accessibili al pubblico da cui può godersi un caratteristico ampio panorama della zona circostante;

3) che le bellezze naturali sopra poste in evidenza, la particolare dolcezza del rilievo e l'ampiezza della vallata determinano anche un valore turistico in via di rapido sviluppo e potenziamento, tanto nella stagione estiva quanto in quella invernale, in rapporto anche al miglioramento in atto delle comunicazioni. Da notarsi poi che la valle di Livigno è raggiungibile agevolmente tutto l'anno e gli sports invernali vi trovano il campo naturale più adatto per gareggiare con qualsiasi altra stazione di sports invernali;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella zona sopradescritta il cui limite è costituito da una linea spezzata che tocca i seguenti punti: « Confluenza della Val Viera nello Spol — Baita di Motto (quota 2332 s.m.) — Il Motto (quota 2712 s.m.) — Confluenza valle del Saliente nel torrente Federia — Vetta Blesaccia (quota 2796 s.m.) — Cima Morteir (quota 2703 s.m.) — Monte delle Rezze (quota 2857 s.m.) — Monte Ganda (quota 2781 s.m.) — Baitel del Gras degli Agnelli (quota 2101 s.m.) — Passo della Forcola (quota 2315 s.m. seguendo il tracciato della nuova strada) — Monte Vago (quota 3057 s.m.) — Baitel di Val Nera (quota 2105 s.m.) — Monte del Buon Curato (quota 2763 s.m.) — Monte delle Mine (quota 2883 s.m.) — Monte della Neve (quota 2785 s.m.) — Monte Sponda (quota 2578) — Passo d'Eira (quota 2208 s.m.) — Monte Crapone (quota 2429 s.m.) — Ponte delle Capre (quota 1791 s.m.) — Confluenza Val Viera nello Spol (seguendo il Canal Torto) ».

(*Omissis*).

(4579)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 871 del 12 luglio 1960. Prezzi dei prodotti petroliferi: petrolio illuminante, gasolio agevolato, olio combustibile.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 871 del 12 luglio 1960, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

A parziale modifica dei provvedimenti n. 852 del 19 maggio 1960 e n. 869 del 30 giugno 1960, sono fissati come appresso i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sottoindicati, con decorrenza dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 590 del 30 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 1° luglio 1960, che ha stabilito le nuove aliquote della imposta di fabbricazione.

PETROLIO

Merce daziata e schiava.

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

	Merce daziata (Ige compresa) L. q.le	Merce daziata (Ige compresa) L. hl	Merce schiava (Ige esclusa) L. q.le	Merce schiava (Ige esclusa) L. hl
Illuminante	10.160	8.240	3.378	2.740

GASOLIO

Merce agevolata.

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione.

	Merce agevolata (Ige compresa) L. q.le
Impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale	3.070
Impiegato per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	3.070
Impiegato per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW. 1 .	3.070

OLI COMBUSTIBILI

A) *Merce daziata e schiava.*

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito costiero o raffineria costiera, posta su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

OLIO COMBUSTIBILE	Merce daziata (Ige compresa) Lire a tonn.	Merce schiava (Ige esclusa) Lire a tonn.
Per forni e caldaie:		
denso - viscosità a 50°C superiore a 7° Engler	13.200	10.200
semifluido - viscosità a 50°C. superiore a 5° fino a 7° Engler .	15.000	11.200
fluido - viscosità a 50°C. da 3° fino a 5° Engler	16.250	11.900
Per motori:		
semifluido - oltre 5° fino a 7° Engler	55.450	11.200
fluido - oltre 3° fino a 5° Engler	56.200	11.900
diesel extra	64.300	19.350

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 a tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

B) *Merce agevolata.*

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda franco deposito costiero o raffineria costiera, posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

	Merce agevolata (Ige compresa) Lire a tonn.
Per forni e caldaie:	—
destinato alle industrie della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigenere:	
denso - viscosità a 50°C. superiore a 7° Engler	11.030
semifluido - viscosità a 50°C. superiore a 5° fino a 7° Engler	12.110
diesel extra	20.965
Per motori:	
destinato all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF.SS.:	
semifluido - viscosità a 50°C. superiore a 5° fino a 7° Engler	12.110
diesel extra	20.965
impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale:	
semifluido viscosità a 50°C. superiore a 5° fino a 7° Engler	14.820
diesel extra	23.675
impiegato per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati:	
semifluido - viscosità a 50°C. superiore a 5° fino a 7° Engler	14.820
diesel extra	23.675
impiegato per generare direttamente od indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW. 1:	
semifluido - viscosità a 50°C. superiore a 5° fino a 7° Engler	14.820
diesel extra	23.675
impiegato per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:	
semifluido - viscosità a 50°C. superiore a 5° fino a 7° Engler	14.820
diesel extra	23.675

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 alla tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 alla tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

OLIO COMBUSTIBILE DESTINATO ALL'AZIONAMENTO DI MACCHINE AGRICOLE O AL RISCALDAMENTO DI ESSICCATOI DI PRODOTTI AGRICOLI

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda resa franco deposito o franco centro di distribuzione, imposta generale sull'entrata compresa:

semifluido - viscosità a 50°C. superiore a 5° fino a 7° Engler	L. 19.900 alla tonn.
fluidissimo - viscosità a 50°C. inferiore a 3° Engler	L. 23.700 alla tonn.

I prezzi suddetti non comprendono i diritti da versare alla U.M.A.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

(4806)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Delta Padano

Con decreto ministeriale n. 6079/3983 in data 30 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 21 giugno 1960 (registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 131), è stata determinata in via definitiva in L. 497.468,70 (lire quattrocentonovantasettemilaquattrocentosessantotto e cent. 70) l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Chioggia (Venezia), della superficie di ettari 3.44.74 costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta GALLIMBERTI Carlo, Angelo e Luigi fratelli fu Ivo, in virtù del decreto presidenziale in data 28 dicembre 1952, n. 4172, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3), da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 105.306 (lire centocinquemilatrecentosei).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 600.000 (lire seicentomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura - sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 21 aprile 1960.

Con decreto ministeriale n. 6080/3984 in data 30 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 21 giugno 1960 (registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 132), è stata determinata in via definitiva in L. 9.980.140,95 (lire novemilioninovecentottantamilacentoquaranta e cent. 95) l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Porto Tolle (Rovigo), della superficie di ettari 43.27.17 costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta NEGRELLI Angelo fu Pietro, AVANZO Antonio fu Antonio e AVANZO Paolo fu Antonio, in virtù del decreto presidenziale in data 27 dicembre 1952, n. 3324, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6), da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 2.343.646 (lire duemilionitrecentoquarantatremilaseicentoquarantasei).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 12.320.000 (lire dodicimilionitrecentoventimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura - sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 21 aprile 1960.

(4549)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle Ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità — Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale			
						N.	Data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Opera per la valorizzazione della Sila								
1	BOSCARELLI Nicola fu Luigi .	Bisignano	313.04.70	1490	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51	17.421.170,70	11- 3-52
2	CAPUTI Alberto fu Francesco .	Rocca di Neto	16.61.80	880	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51	428.068,45	12-10-51
3	CAPUTI Alberto fu Francesco .	San Giovanni in Fiore	37.11.20	881	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51	455.018 —	19-10-51
4	DI FRANCIA Francesco, Esterina, Alfonsina fu Luigi	Aprigliano	319.48.20	1425	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	3.135.642,15	8- 4-52
5	FILIPPELLI Giuseppe fu Luigi	Calopezzati	49.41.70	1429	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	1.061.020,95	24- 3-52
6	FILIPPELLI Giuseppe fu Luigi	Rossano	8.34.40	1440	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	234.508,10	13- 3-52
7	FILIPPELLI Giuseppe fu Luigi	Crosia	57.49.20	1444	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	1.043.404,50	26- 3-52
8	GIANNONE Ciro fu Luigi . . .	Bisignano	91.77 30	1419	18-12 51	299 s. o. 1	31-12-51	1.356.890,25	27- 3-52
9	GIANNONE Ciro fu Luigi . . .	Calopezzati	101.61.80	1484	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51	2.121.694,37	24- 3-52
10	GIUNTI Pietro di Leonardo e MASSARA Francesco fu Filippo, per le rispettive parti	Strongoli	153.64.20	1036	16- 9-51	227 s. o.	3-10-51	2.345.513,55	25-10-51
11	MASSARA Francesco fu Filippo	Strongoli	425.33.30	1479	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51	11.485.523,85	17- 4-52
12	MAZZA Gregorio fu Salvatore .	Borgia	580.53.74	995	16- 9-51	227 s. o.	3-10-51	21.434.681,75	12-10-51
13	PASSAVANTI Giandomenico fu Luigi	Pietrapaola	200.84.70	1471	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51	6.031.652,10	24- 3-52
14	RICCIULLI Michele fu Francesco	Aprigliano	120.02.70	1445	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	1.358.301,45	8- 4-52
15	SOCIETA' AZIONARIA INDUSTRIE BOSCHIVE E LEGNAMI (S.A.I.B.E.L.)	San Giovanni in Fiore	246.25.01	895	30- 8-51	211 s. o. 2	14- 9-51	3.548.699 —	28- 9-51
16	SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIE LEGNAMI SILANI (I.L.S.S.A.), con sede in Genova	San Giovanni in Fiore	447.34.22	782	22- 9-50	219 s. o.	23- 9-50	5.713.124,80	17-11-50
17	SPROVIERI Michele fu Angelo e SPROVIERI Vincenzo di Michele, per le rispettive parti	Acri	179.98.10	1478	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51	3.432.673,48	31- 3-52
18	SPROVIERI Michele fu Angelo e SPROVIERI Vincenzo di Michele, per le rispettive parti	San Cosmo Albanese	71.49.10	1481	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51	1.966.004,35	25- 3-52
	Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria		Redd. Dom.						
19	CARAFA Gennaro fu Vincenzo	Caulonia	L. 13.004,90	3247	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	4.920.525,10	1- 9-53
20	CARAFA Gennaro fu Vincenzo	Roccella Jonica	» 6.742,38	3248	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	2.830.468,40	1- 9-53

Roma, addì 9 luglio 1960

Visto, p. *il Ministro*: SCARANTINO

(4580)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligo-minerale denominata « San Vigilio »

Con decreto n. 729 dell'11 giugno 1960, la Società azionaria lavorazione valorizzazione acque radioattive, con sède in Merano, è autorizzata alla libera vendita ad uso di bevanda, dell'acqua oligo-minerale naturale denominata « San Vigilio », che sgorga dalle sorgenti omonime nel territorio del comune di Merano (Bolzano).

L'acqua sarà venduta in bottiglie di vetro verde tipo corrente, della capacità di litri uno, contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 170 x mm. 110, stampate su fondo verde acqua chiaro e divise in tre riquadri.

Nel riquadro centrale è riprodotta una veduta di Merano con il ponte sul fiume Passirio e si legge dall'alto in basso: « Salvar Merano - Acqua minerale naturale San Vigilio - S.p.A. Acque oligo-minerali / Meraner tafelwasser a. g. Merano / Meran.

Acqua anticatarrale antiurica digestiva diuretica - Wolhbekommliches, diuretisches, gesundhetforderndes Wasser ». In fondo la frase « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente », e gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro di sinistra sono riportati in alto i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi in data 8 maggio 1952, eseguita dal prof. G. Bragagnolo della Scuola di perfezionamento di idrologia medica ed inferiormente il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 27 maggio 1960 dal prof. M. De Chigi già direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Padova.

Nel riquadro di destra figurano, in lingua italiana e tedesca, le indicazioni cliniche redatte in data 5 ottobre 1959 dal prof. A. Roversi direttore dell'Istituto di idrologia medica dell'Università di Milano.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta mediante apposita tubazione in acciaio zincato dalla sorgente allo stabilimento e verrà imbottigliata come sgorga dalla sorgente; la chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Le sorgenti ubicate in territorio ripido e lontane da abitazioni sono naturalmente protette.

(4742)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Consumo » con sede in Ardenno (Sondrio)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 luglio 1960, la Società cooperativa « Consumo », con sede in Ardenno (Sondrio), costituita con atto del notaio dott. Giovanni Ronconi in data 22 settembre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Leonardo Manca.

(4532)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 22 luglio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,59	620,60	620,6025	619,85	620,60	620,60
$ Can.	634,95	634,90	634,25	634,70	634,75	635,12	634,625	633,30	635	634,75
Fr Sv.	143,88	143,99	143,905	143,995	144 —	143,88	144 —	143,80	143,88	143,95
Kr D.	90,08	90,06	90,095	90,06	90,10	90,10	90,08	90,20	90,10	90,10
Kr N.	87,04	87,03	87,04	87,015	87 —	87,04	87,01	87,20	87,04	87,05
Kr. Sv.	120,13	120,12	120,13	120,135	120,10	120,14	120,13	120,07	120,13	120,13
Fol.	164,60	164,60	164,61	164,61	164,60	164,60	164,6461	164,40	164,60	164,60
Fr. B.	12,43	12,425	12,4275	12,42625	12,4225	12,43	12,425	12,30	12,43	12,435
Fr Fr. (N.F.)	126,66	126,66	126,675	126,66	126,65	126,66	126,66	126,45	126,66	126,66
Lst.	1743,72	1743,25	1743 —	1742,875	1742,80	1743,67	1742,90	1743,50	1743,55	1743 —
Dm occ.	148,82	148,82	148,83	148,8275	148,81	148,83	148,82125	148,80	148,82	148,82
Scell. Austr.	23,98	23,98	23,985	23,98375	24 —	23,98	23,98375	23,93	23,98	23,985

Media dei titoli del 22 luglio 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	81,40
Id. 3,50 % 1902	78,20
Id. 5 % 1935	104,95
Redimibile 3,50 % 1934	97,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,60
Id. 5 % 1936	101,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,45

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 luglio 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	620,601
1 Dollaro canadese	634,662
1 Franco svizzero	143,997
1 Corona danese	90,07
1 Corona norvegese	87,012
1 Corona svedese	120,132
1 Fiorino olandese	164,61
1 Franco belga	12,424
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1742,887
1 Marco germanico	148,824
1 Scellino austriaco	23,984

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Catania, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo collettivo di lavoro 24 novembre 1948 per i lavoratori agrumai interni e per la campagna 1948-49 della provincia di Catania.

2. — Accordo salariale 21 novembre 1956 per i lavoratori agrumai interni e per la campagna 1956-57 della provincia di Catania.

3. — Accordo salariale 18 novembre 1957 per i lavoratori agrumai e per la campagna 1957-58; 1958-59 della provincia di Catania.

4. — Accordo salariale 3 novembre 1958 per i raccoglitori di agrumi e per la campagna 1958-59 della provincia di Catania.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Catania, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 2 aprile 1959 per il personale occupato nelle drogherie della provincia di Catania.

2. — Accordo salariale 2 aprile 1959 per il personale occupato nelle aziende esercenti il commercio al dettaglio dei generi di salumeria, salsamenteria e generi alimentari vari della provincia di Catania.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Catania, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 19 febbraio 1959 per il personale non laureato delle farmacie della provincia di Catania.

2. — Accordo salariale 21 febbraio 1959 per il personale laureato delle farmacie della provincia di Catania.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4735)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (1° luglio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Varese, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 7 aprile 1955 da valere per i dipendenti da aziende esercenti l'industria per la produzione di manichi per ombrelli, bastoni da passeggio e impugnature varie con qualsiasi materia prima fabbricati nella provincia di Varese.

2. — Accordo 15 marzo 1960 per l'estensione alla C.I.S. N.A.L. di Varese del contratto provinciale di lavoro 7 aprile 1955 per i dipendenti da aziende esercenti l'industria per la produzione di manichi per ombrelli e bastoni da passeggio nella provincia di Varese.

3. — Accordo 28 marzo 1960 per l'estensione alla Camera confederale del lavoro di Varese del contratto provinciale di lavoro 7 aprile 1955 per i dipendenti da aziende esercenti l'industria per la produzione di manichi per ombrelli e bastoni da passeggio nella provincia di Varese.

4. — Accordo 24 marzo 1959 da valere per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle materie plastiche della provincia di Varese.

5. — Accordo 24 marzo 1959 per l'estensione alla C.I.S. N.A.L. di Varese del contratto per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle materie plastiche della provincia di Varese.

6. — Accordo 3 aprile 1957 per l'applicazione dell'accordo confederale 12 giugno 1954 di conglobamento delle retribuzioni e riassetto zonale per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'industria della produzione di bambole e giocattoli nella provincia di Varese.

7. — Accordo 15 marzo 1960 per la estensione alla C.I.S. N.A.L. di Varese dell'accordo 3 aprile 1957 riguardante il conglobamento delle retribuzioni e riassetto zonale per gli operai dipendenti dalle industrie esercenti la produzione di bambole e giocattoli nella provincia di Varese.

8. — Accordo 28 marzo 1960 per la estensione alla Camera confederale del lavoro di Varese dell'accordo 3 aprile 1957 riguardante il conglobamento delle retribuzioni e riassetto zonale per gli operai dipendenti dalle industrie esercenti la produzione di bambole e giocattoli della provincia di Varese.

9. — Accordo 19 luglio 1946 per la istituzione delle mense aziendali o indennità sostitutiva per i lavoratori dipendenti da aziende industriali della provincia di Varese

10. — Verbale del 29 settembre 1959 di ricognizione e norme integrative del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Varese.

11. — Accordo 1° marzo 1960 per la estensione alla C.I.S. N.A.L. di Varese del contratto provinciale di lavoro del 29 settembre 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Varese.

12. — Accordo 22 luglio 1946 per l'adeguamento dei minimi salariali perequativi per la provincia di Varese con quelli fissati per la provincia di Milano.

13. — Contratto di lavoro del 1° settembre 1958 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai addetti all'industria dei laterizi della provincia di Varese.

14. — Accordo 26 settembre 1958 per l'estensione alla C.I.S. N.A.L. di Varese del contratto provinciale di lavoro 1° settembre 1958 per gli operai addetti all'industria dei laterizi della provincia di Varese.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4736)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 luglio 1960) il Bollettino n. 95 degli accordi e contratti nazionali di lavoro, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale del 28 settembre 1959 di modifica del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende commerciali del 2 maggio 1957.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali.

3. — Contratto collettivo nazionale del 1° luglio 1957 per l'attuazione della previdenza integrativa per i dirigenti delle aziende commerciali e delle aziende di trasporto e spedizione.

4. — Contratto collettivo nazionale del 1° agosto 1957 per il regolamento di attuazione della assistenza sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali e delle aziende di trasporto e spedizione.

5. — Contratto collettivo nazionale 1° dicembre 1957 per il regolamento del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e spedizione.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4737)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 luglio 1960) il Bollettino n. 94 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo nazionale 8 maggio 1958 modificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 per il personale dipendente da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti e di conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori interessati.

2. — Verbale di accordo 22 luglio 1957 per l'attuazione del congegno di scala mobile in favore del personale dipendente dalle Cooperative di consumo e Consorzi da queste costituiti.

3. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 per il personale dipendente da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4738)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (11 luglio 1960) il Bollettino n. 93 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 luglio 1959 concernente il trattamento economico dei funzionari delle aziende di credito.

2. — Verbale di accordo 20 luglio 1959 che proroga e modifica il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 dicembre 1956 riguardante il trattamento economico e normativo dei funzionari delle aziende di credito e finanziarie.

3. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 febbraio 1958 per i dirigenti delle aziende di credito e finanziarie.

4. — Accordo 11 febbraio 1958 per il trattamento di previdenza aziendale dirigenti delle aziende di credito e finanziarie (fascia 1964).

5. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 7 dicembre 1956 per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie.

6. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 7 dicembre 1956 concernente il trattamento economico dei funzionari delle aziende di credito

7. — Accordo 7 dicembre 1956 per il trattamento di previdenza aziendale funzionari delle aziende di credito e finanziarie (fascia 1964).

8. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 29 maggio 1951 per i dirigenti delle aziende di credito e finanziarie.

9. — Verbale di accordo 22 maggio 1954 che proroga l'accordo 30 dicembre 1950 relativo alla scala mobile per i dipendenti delle aziende aderenti all'assicredito

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4739)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (11 luglio 1960) il Bollettino n. 92 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 per gli impiegati dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

3. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4740)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di cinquanta posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo « A »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, concernente la revisione del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono attualmente disponibili cinquanta posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di cinquanta posti di vice commissario in prova, nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti cinquanta posti, cinque sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio.

B) Avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

g) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

i) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è elevato inoltre ad anni 45:

l) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

m) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è infine elevato:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera n) si cumula con quella di cui alla lettera o) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da a) ad h), purchè non si superino complessivamente i quaranta anni.

L'elevazione di cui alle lettere l) ed m) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sostituito dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

E) Avere il godimento dei dirtti politici.

F) Essere di sana e robusta costituzione fisica, esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, ed essere di statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale, redatta su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati residenti nel territorio di Trieste, nella regione Trentino-Alto Adige, e nella regione della Valle d'Aosta, dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del governo di Trieste, al Commissariato del governo di Trento e alla questura di Aosta.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto rispettivamente alla Prefettura della Provincia, o al Commissariato generale del governo di Trieste, o al Commissariato del governo nel Trentino-Alto Adige o al questore di Aosta, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) del precedente art. 2 hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico, oppure in caso di iscrizione a partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

I candidati che desiderano concorrere anche ai cinque posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, sostenendo

allo scopo la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesca) scelta dal candidato per la prova obbligatoria e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere — francese, inglese o tedesca — diverse da quella scelta come obbligatoria).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), entro il termine perentorio di giorni venti — che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito — i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio del 1936 presenteranno in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 487 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

f) i militari e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati o invalidi di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare e della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare, oppure il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalido per servizio;

h) gli orfani dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra comprovante tale loro qualità. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

i) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

n) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ogni altro titolo di preferenza previsto dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

I concorrenti i quali abbiano superato il 30° anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B)* dell'art. 2 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o precedenza di cui all'art. 6;

b) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 200, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale dev'essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100;

d) certificato, in carta da bollo da L. 100, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, ed ha statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

Il detto certificato dovrà contenere, altresì, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, prescritto dall'art. 7, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e lo apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto. I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre, in luogo del documento di cui sopra, un certificato, in carta da bollo da L. 100, del Comando del Corpo al quale appartengono;

h) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 7.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*), *g*), *h*) dell'art. 7.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) dell'art. 7, sostituendoli con la dichiarazione del comandante del reparto, da cui risulti la buona condotta e la idoneità fisica, con la indicazione della statura e con l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico di cui al precedente art. 7.

Tale disposizione non è applicabile agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie in servizio temporaneo di polizia.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *f*), *g*) del precedente art. 7, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano, con l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico e l'indicazione della statura.

Soltanto i candidati iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) *e*) ed *f*) del precedente art. 7, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 9.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 7 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi anche se indetti dall'Amministrazione dell'interno.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;

5) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;

6) medicina legale;

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesca) a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prova facoltativa:

1) stenografia;

2) telegrafia;

3) fotografia;

4) lingue straniere (francese, inglese o tedesca) diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi per ciascuna di dette materie.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti semprechè i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

I candidati che aspirano a concorrere ai cinque posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere oltre alla prova orale una prova scritta di lingua tedesca dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca terranno luogo — per i candidati aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1 — della prova orale obbligatoria di lingua, prescritta al n. 8 delle materie di esame.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Gli esami scritti avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le

riserve di posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale della Amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Il Direttore capo della Divisione del personale di pubblica sicurezza e incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1960
Registro n. 15 Interno, foglio n. 59 — MARTORELLA

ALLEGATO

Modello della domanda
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale - ROMA

Il sottoscritto . nato il
a . . e residente in . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di 50 posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano; 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .., 3) di non aver riportato condanne penali; 4) di essere in possesso della laurea in conseguita presso . ., 5) di avere adempiuto agli obblighi militari; 6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua .. 7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza; 8) di non essere iscritto ad alcun partito politico.

Con osservanza

addì

Firma e indirizzo

Autentica della firma

N. B.

A) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) Gli aspiranti che siano impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione statale con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere inoltre in possesso del diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

D) Gli aspiranti che intendano concorrere ai cinque posti riservati di cui all'art. 1 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

E) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove di esame facoltative che intendano *eventualmente* sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere — francese, inglese o tedesca — diversa da quella scelta come obbligatoria).

(4582)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto 13 maggio 1960 « Concorso per esame a tredici posti di ufficiale giudiziario riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 maggio 1960, all'art. 6, linea 15, in luogo di libro X leggasi libro I.

(4769)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel programma di esame del concorso per titoli ed esami a trecentotrentasei posti di ufficiale telefonico di terza classe od equiparato nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 28 giugno 1960, il punto 4 delle prove orali deve leggersi: « Nozioni sull'organizzazione e compiti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con particolare riguardo ai servizi affidati all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

(4743)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1957.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 370 in data 30 dicembre 1957, con il quale venne indetto il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino:

1. Baratto Eliseo	punti	52,913
2. Soave Bruno	»	52,283
3. Seita Giovanni Battista	»	52,027
4. Giolito Giuseppe	»	51,743
5. Pejla Giuseppe	»	51,669
6. Cerato Franco	»	50,515
7. Imarisio Remo	»	50,489
8. Monti Vittorio	»	50,317
9. Pautasso Nicola	»	49,896
10. Cavallero Giuseppe	»	49,787
11. Ravetto Luigi	»	49,621
12. Dotta Utillio	»	49,593
13. Ottino Bruno	»	49,575
14. Sansoè Domenico	»	49,342
15. Guarda Franco	»	49,333
16. Bertoletti Diego	»	48,535
17. Pieracci Francesco	»	48 —
18. Orengia Ruggero	»	47,500
19. Debernardi Pier Paolo	»	46,500
20. Bontempi Pietropaolo	»	46,474
21. Brosio Giuseppe	»	46,312
22. Vallero Aldo	»	46,065
23. Gnavi Corrado	»	45,597
24. Binello Domenico	»	45,427
25. Thumiger Enrico	»	45,400
26. Boero Pierino	»	45,250

27. Massocco Pietro . . . . punti 45 —
28. Prati Gian Carlo . . . . » 44,916
29. Maestri Silvestro . . . . » 44,524
30. Cusaro Luigi . . . . » 43,989
31. Alibrandi Antonino . . . . . . » 43,727
32. Cantatore Roberto . . . . » 43,651
33. Antico Neri . . . . » 43,232
34. Cicardi Valentino . . . . » 43,218
35. Valli Francesco, ufficiale di complemento » 43 —
36. Vismara Enrico, coniugato . . . . » 43 —
37. Aggeri Mario . . . . » 43 —
38. Gaiardoni Paolo, nato il 22 aprile 1927 . » 42,500
39. Nava Gian Armando, nato l'11 agosto 1928 » 42,500
40. Michi Valentino . . . . » 42,250
41. Sado Matteo, coniugato . . . . . » 42 —
42. Nichetti Giovanni Battista . . . . . » 42 —
43. Roveglia Vittorio . . . . » 41,400
44. Belloni Francesco . . . . » 40,500
45. Moschietto Arturo . . . . » 40,299
46. Violardo Secondo . . . . » 40 —
47. Beccaris Enrico . . . . » 39,757
48. Semeraro Giovanni Battista . . . . » 39 —
49. Pasetti Luigi . . . . » 37,500
50. Barbanera Pietro . . . . » 36,250
51. Beccuti Pietro, coniugato . . . . . » 35 —
52. Davin Italo . . . . » 35 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 2 luglio 1960

Il veterinario provinciale: LOMBARDO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4730 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1957;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Baratto dott. Eliseo: Chiaverano-Andrate-Bollengo-Burolo-Cascinette d'Ivrea-Montalto Dora;

Soave dott. Bruno: Settimo Vittone-Borgofranco d'Ivrea-Carema-Nomaglio-Quassolo-Quincinetto-Tavagnasco.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 2 luglio 1960

(4665) *Il veterinario provinciale*: LOMBARDO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1483 in data 2 maggio 1960, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per posti di medico condotto al 30 novembre 1958, e vennero dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Vista la dichiarazione di rinunzia alla condotta medica consorziale di Ferno con Vizzola Ticino da parte del dott. Papa Santino;

Considerato pertanto la necessità di attribuire la condotta medica sopramenzionata ad altro sanitario che segue in graduatoria il rinunziatario;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Puricelli Gianpelio è dichiarato vincitore della condotta medico consorziale di Ferno con Vizzola Ticino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 4 luglio 1960

Il medico provinciale capo: VESSICCHIO

(4565)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.